

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 49 – 19058/2017

OGGETTO: Progetto: *“Richiesta di aumento del quantitativo annuo di rifiuti gestiti di cui al punto 3.1 del DM 05/02/1998”*

Comune: Salassa

Proponente: Milano Rottami s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 27/04/2017 la Società Milano Rottami s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Forno Canavese Frazione Crosi n. 30, Partita IVA 07653800016 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Richiesta di aumento del quantitativo annuo di rifiuti gestiti di cui al punto 3.1 del DM 05/02/1998”* da realizzarsi in Comune di Salassa in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 17/05/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 72313 del 13/06/2017 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Salassa in Via Valperga n. 27-29 (Foglio 4 particelle 1035 e 1066) dove il proponente svolge la propria attività di gestione rifiuti;
- il proponente è iscritto nel Registro (n. 03/2013) delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in terza classe (movimentazione superiore od uguale a 15.000 t/anno ed inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- le tipologia di rifiuti attualmente recuperati, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima stoccabile (t)	Q.tà massima movimentabile (t/a)
3.1	R13 R4	10.000	20.000
3.2	R13 R4	1.000	5.000
3.4	R13	5	5
3.5	R13	50	50
3.7	R13	5	5
5.6	R13 R4	50	50
5.13	R13	5	5
5.14	R13	500	500
5.16	R13	100	100
5.19	R13	100	100
		11.815	25.815

- l'attività di recupero [R4] dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 concerne la valorizzazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio ed alluminio) e del Regolamento UE 715/2013 (rame) mediante adeguamento volumetrico del rottame in ingresso attraverso l'utilizzo di una pinza cesoia;
- per quanto riguarda l'attività di recupero [R4] sui rifiuti di cui al punto 5.16 (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) la ditta svolge il solo disassemblaggio manuale delle apparecchiature mediante attrezzatura manuale varia per la separazione delle diverse componenti;
- il proponente è anche titolare di autorizzazione in procedura ordinaria ex art. 208 d.lgs. 152/06 (D.D. n. 317-32515/2016 del 22/11/2016) per la gestione di rifiuti di origine domestica;

Stato di progetto

- l'unica modifica consiste nell'incremento da 20.000 t a 94.185 t del quantitativo annuo di rifiuti movimentati di cui al punto 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa" del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- restano confermati i quantitativi di rifiuti gestiti annui delle altre tipologie di rifiuto e quelli in

stoccaggio istantaneo, così come le aree di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto nell'impianto;

- non sono previste opere edilizie o modifiche strutturali ai locali e agli impianti tecnologici attualmente presenti;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 48680 di SMAT spa;
- nota prot. n. 53327 di Arpa Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la modifica proposta si configura come modifica sostanziale all'iscrizione ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in essere;
- la modifica determina un passaggio dalla terza alla seconda classe (movimentazione superiore od uguale a 60.000 t/anno ed inferiore a 100.000 t/anno) di iscrizione ex. DM n. 350/98;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade in "area produttiva con impianti esistenti e confermati (i 24.1)" di PRGC;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta a vincoli;
- risulta presente una fascia di rispetto dei corsi d'acqua di 20 m per la presenza del Rio Levesa (Titolo IV Capo 3 ad. 13 punto 3 delle Norme di Attuazione);

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- Arpa Piemonte con nota del 20/06/2017 così si è espressa "dall'esame della documentazione trasmessaci, per quanto di competenza di questa Agenzia, non sussistono ostative all'esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale della modifica in discorso, né sono ritenute necessarie particolari prescrizioni";

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne" (PPG) ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" è stato approvato con nota prot. 5400 del 28/01/2010 da parte di SMAT s.p.a.;

- SMAT s.p.a. con nota del 20/06/2017 così si è espressa “Considerato che dall’esame la documentazione presentata il PPG non varia rispetto alla precedente approvazione e che non vi sono scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, per quanto di competenza, la scrivente Società comunica che nulla osta alla fase verifica”;
- si rammenta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate “non scolanti” e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Rumore

- dovrà essere presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che tenga conto della nuova configurazione dello stabilimento;
- si ritiene necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- le attività a progetto non prevedono la generazione di emissioni in atmosfera diffuse e/o convogliate che necessitano di preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l’attività di taglio con cannello dei rottami ferrosi e non ferrosi dichiarata in sede di rinnovo dell’iscrizione art. 216 d.lgs. 152/06 nell’anno 2013 non viene più effettuata;

Viabilità

- si ritiene che la viabilità ordinaria dell’area in cui è insediata la ditta, nonché quella interna all’area industriale di accesso all’impianto, sia congrua ed idonea ad assorbire e garantire il transito anche dei nuovi flussi di traffico di mezzi pesanti a seguito dell’incremento dei quantitativi richiesti;
- si tratta comunque nel complesso di un quantitativo esigui di mezzi rispetto agli attuali flussi di traffico presenti nell’area;
- si raccomanda comunque, per quanto possibile, la scelta di percorsi viari che evitino l’attraversamento di centri abitati;

Ritenuto che:

- l’intervento oggetto dell’istanza è realizzato all’interno di un area a destinazione produttiva esistente ed avverrà senza implicare variazioni sostanziali della stessa;
- l’attività progettuale si configura come estensione dell’attività già attualmente svolta dal proponente all’interno del medesimo sito e non implica variazioni impiantistiche rispetto a quanto già in essere;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame;

- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- presentare relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che tenga conto della nuova configurazione dello stabilimento;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 27/04/2017 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- si raccomanda, per quanto possibile, la scelta di percorsi viari che evitino l'attraversamento di centri abitati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Richiesta di aumento del quantitativo annuo di rifiuti gestiti di cui al punto 3.1 del DM 05/02/1998i*”, presentato dalla Società Milano Rottami s.r.l. - con sede legale in Forno Canavese Frazione Crosi n. 30, Partita IVA 07653800016 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell’ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 31/07/2017

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina